

Esposizione al Radon nei luoghi di lavoro

COSA PREVEDE LA NORMA

Vademecum per l'esercente
in applicazione degli articoli
16, 17 e 18 del D.Lgs. 101/2020

L'esercente

Deve completare le misurazioni della
concentrazione media annua di attività di radon in
aria nei seguenti luoghi di lavoro (avvalendosi dei
servizi di dosimetria *)

dove

- Nei luoghi di lavoro sotterranei **
- Negli stabilimenti termali

quando

entro 24 mesi
dall'inizio dell'attività

- Nei luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati
al piano terra, localizzati nelle Aree Prioritarie ***

entro 18 mesi dal
09/09/2023 o entro 24 mesi
dall'inizio dell'attività

- Nei locali chiusi con impianti di trattamento per
la potabilizzazione dell'acqua in vasca aperta

- Negli impianti di imbottigliamento delle acque
minerali (naturali e di sorgente)

entro 24 mesi dal 21/02/2024
o dall'inizio dell'attività

- Nelle centrali idroelettriche

* Vedere l'elenco regionale dei servizi di dosimetria del gas radon presente sul sito di Regione Lombardia

** Luogo di lavoro sotterraneo: "locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno" (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei. 06/02/2003).

*** Nelle province di Milano e di Lodi, di competenza dell'ATS di Milano, i comuni inseriti nelle Aree prioritarie sono attualmente i comuni di Castano Primo e di Vanzaghella.

Luoghi di lavoro esentati:

- locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi;
- locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno)

(DPCM 11 gennaio 2024. Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032)

Livelli massimi di riferimento espressi in termini di valore medio annuo della
concentrazione di attività in radon in aria:

- luoghi di lavoro: 300 Bq/m³
- abitazioni esistenti: 300 Bq/m³
- abitazioni costruite dopo il 31/12/2024: 200 Bq/m³

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Azioni successive alle misurazioni



Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria **non superi** il livello di riferimento.

Elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l'esito delle misurazioni e la valutazione delle misure correttive attuabili.

Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR) (art. 17, D.Lgs. 81/08).

Ripete le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi che comportano lavori strutturali a livello dell'attacco a terra, nonché gli interventi volti a migliorare l'isolamento termico (art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380).



Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria **superi** il livello di riferimento

Invia* una comunicazione sulle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ARPA, all'ATS e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Attua entro due anni le misure correttive per ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell'esperto in interventi di risanamento radon (art. 15 del D.Lgs. 101/2020).

Ripete le misurazioni per verificare l'efficacia delle misure correttive.

Invia* agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dai risultati delle misurazioni di verifica.

Garantisce il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure correttive ripetendo le misurazioni con cadenza quadriennale.

Informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni del superamento del livello di riferimento e delle misure correttive adottate.

* *entro un mese dal rilascio della relazione da parte dei servizi di dosimetria.*



Qualora, nonostante l'adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon **resti superiore** al livello di riferimento

Effettua la valutazione dell'esposizione dei lavoratori, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione.

Se i risultati della valutazione sono inferiori a 6 mSv/anno, **tiene sotto controllo** l'esposizione dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del livello di riferimento.

Conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni.

Se i risultati della valutazione sono superiori a 6 mSv/anno, **intraprende la** radioprotezione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 101/2020.

Il datore di lavoro dei lavoratori esterni **effettua** per detti lavoratori la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue.